



COMUNE DI CASTIGLIONE TORINESE

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

VERBALE DI DELIBERAZIONE

DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 14

15/05/2023

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 2023.

L'anno duemilaventitre addì quindici del mese di maggio alle ore diciassette e minuti trenta nella sala delle adunanze consiliari, convocato per determinazione del Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. LOVERA Loris Giovanni	Sì
2. BORELLO Fiorenzo	Sì
3. BUSCA Graziella	No
4. CASA Alessia	Sì
5. FADDA Mario	Sì
6. STRADELLA Samuele	No
7. BOVIO Marco	Sì
8. PIGNATTA Sergio	Sì
9. ACCARDI Maria Luisa	Sì
10 PIGNATTA Roberto	Sì
11 CHA Marina	Sì
12 MONTINI Daniele	No
13 VOGLIOTTI Elisa	Sì
	10
Totale Assenti:	3

Assume la presidenza Loris Giovanni Lovera – Sindaco – Presidente.

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Matteo Bossa

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 2023.

IL PRESIDENTE

Premesso che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione e aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;
- con deliberazione dell'ARERA n. 443 del 31/10/2019 sono stati definiti i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021;
- con deliberazione ARERA n. 444 del 31 ottobre 2019 avente ad oggetto la "*Disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati*", sono stati stabiliti gli elementi informativi minimi garantiti per gli utenti del servizio integrato di gestione dei rifiuti, gli obblighi di trasparenza tramite i siti internet di tutti i soggetti interessati, i contenuti minimi obbligatori da inserire nei documenti di riscossione, nonché gli obblighi in materia di comunicazione agli utenti, a decorrere dal 1° aprile 2020, termine successivamente prorogato, in ragione dell'emergenza epidemiologica COVID-19, al 1 luglio 2020;
- con deliberazione ARERA n. 363/2021/R/RIF del 03/08/2021 sono stati aggiornati i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento per il periodo 2022/2025, adottando il nuovo metodo tariffario rifiuti (MTR-2). Il nuovo MTR-2 prevede la predisposizione di un Pef pluriennale per il quadriennio 2022/2025, indicando sin da subito l'evoluzione dei costi del servizio per l'intero periodo, con un aggiornamento obbligatorio a cadenza biennale, nonché, se necessario e previa istanza ad ARERA, con la possibilità di aggiornamenti infra-periodo;
- con deliberazione ARERA n. 459/2021/R/RIF del 26 ottobre 2021 sono stati valorizzati i parametri alla base del calcolo dei costi d'uso del capitale in attuazione del Metodo Tariffario Rifiuti MTR-2;
- con determinazione ARERA n. 2/DRIF/2021 del 4 novembre 2021 sono stati approvati gli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e le modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché forniti chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti stabilita dal MTR-2;
- con deliberazione ARERA n. 15/2022/R/RIF del 18/01/2022 è stato approvato il Testo Unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF) dal 1 gennaio 2023;
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;
- il D. Lgs. n. 116 del 2020 di recepimento delle direttive europee in materia di rifiuti ha apportato importanti modifiche al D. Lgs. n. 152 del 2006, cosiddetto Testo Unico dell'Ambiente (TUA), nella parte relativa alla gestione dei rifiuti e alla bonifica dei siti inquinati, introducendo una nuova definizione di "rifiuti urbani", uniformandola a quella comunitaria e individuando i rifiuti

provenienti da altre fonti simili per natura e composizione ai rifiuti domestici, che comporta, come conseguenza, il venir meno dei cosiddetti "rifiuti assimilati", abrogando la facoltà dei comuni di regolamentare l'assimilazione per qualità e quantità e prevedendo contestualmente la possibilità che le utenze non domestiche possano conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati al recupero;

Visto il Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI) approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 30/09/2020, modificato con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 30 del 17/06/2021, n. 54 del 27/12/2021, n. 18 del 26/05/2022 e con deliberazione assunta in data odierna;

Richiamata la convenzione fra il Comune di Castiglione Torinese e il Consorzio di Area Vasta CB16 per la gestione della Tassa Rifiuti (TARI) dal 2022 al 2025 Rep. 68/2022;

Atteso che:

- le entrate derivanti dall'applicazione delle tariffe TARI devono fornire la copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani (al netto del contributo del MIUR, dell'importo derivante dall'attività di recupero dell'evasione TARI e della tariffa giornaliera delle aree mercatali sostituita dal canone di cui all'art. 1, comma 837 della Legge 27/12/2019 n. 160) che devono essere riportati nel piano economico finanziario (PEF);
- al fine dell'assunzione dei coefficienti di cui all'art. 1, comma 652, della Legge n. 147/2013, viene fatto rinvio ai criteri dell'art. 1 comma 651, legittimando l'adozione del metodo normalizzato del D.P.R. n.158/1999, al fine di commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti;
- il comma 653 dell'art. 1 della Legge n. 147/2013 prevede che, a partire dall'anno 2018, nella determinazione dei costi, di cui all'art. 1 comma 654, il Comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard;
- le linee guida interpretative per l'applicazione del sopra citato comma 653 dell'art. 1 affermano che i fabbisogni standard rappresentano un termine generale di confronto che consente all'Ente Locale di valutare l'andamento della gestione del servizio;
- i costi inseriti nel piano finanziario dell'anno 2023 tengono conto anche delle risultanze dei fabbisogni standard che, per il Comune di Castiglione Torinese, ammontano ad € 578.894,43 come risulta dall'allegato A alla presente deliberazione;
- il divario attuale esistente tra le risultanze dei fabbisogni standard ed il piano finanziario è dovuto, tra l'altro, al fatto che detti fabbisogni non tengono conto dei costi del servizio specifici stabiliti contrattualmente da ogni singolo Ente, dei costi amministrativi previsti dalla convenzione stipulata con il Consorzio di Area Vasta CB16, dell'accantonamento creato per far fronte a mancate riscossioni e dei costi inseriti nel PEF al lordo dell'IVA che, essendo indetraibile, per il Comune rappresenta un costo;
- ARERA avrà il compito di procedere alla verifica della coerenza degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e che la medesima Autorità ha il potere di modificare i suddetti PEF, con particolare riferimento alla tutela degli utenti;
- nelle more dell'approvazione, da parte di ARERA, si applicano le decisioni assunte sia dagli Enti Territorialmente Competenti, sia dai Comuni;
- il comma 654 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013 che prevede "in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003 n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente";

Tenuto conto che:

- l'art. 7 della delibera ARERA n. 363/2021 prevede che il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti debba essere validato dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati

profili di terzietà rispetto al gestore del servizio rifiuti, rimettendo ad ARERA il compito di approvare detto piano dopo che l'Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni;

- l'Allegato A alla Deliberazione 363/2021 definisce l'Ente Territorialmente Competente come "l'Ente di governo dell'Ambito, laddove costituito ed operativo, o, in caso contrario, la Regione o la Provincia autonoma o altri enti competenti secondo la normativa vigente";
- la legge regionale 16 febbraio 2021 n. 4, recante "Modifiche alla legge regionale 10 gennaio 2018. n. 1 (Norme in materia di gestione dei rifiuti e servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e modifiche alle leggi regionali 26 aprile 2000, n. 44 e 24 maggio 2012, n. 7)", prevede la riorganizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani individuando un unico ambito territoriale ottimale regionale, articolato in sub ambiti di area vasta, la cui governance è esercitata da consorzi di comuni, denominati consorzi di sub ambito di area vasta, eliminando l'obbligatorietà di accorpamento dei consorzi esistenti nel medesimo territorio provinciale, ma prevedendone la riorganizzazione ed introducendo un periodo temporale di osservazione transitoria per la valutazione dell'efficienza dell'organizzazione dei sub-ambiti di area vasta;
- in attuazione delle nuove disposizioni normative regionali, con deliberazione dell'Assemblea del Consorzio di Bacino 16 n. 11 del 22 giugno 2021, si è provveduto alla riorganizzazione del Consorzio di Bacino 16 in "Consorzio di Area Vasta CB16" (siglabile "C.A.V. CB16");
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 29/07/2021 il Comune di Castiglione Torinese ha conseguentemente provveduto a prendere atto della riorganizzazione deliberata dall'assemblea consortile e ad approvare lo Statuto e la Convenzione istitutiva del "Consorzio di Area Vasta CB 16", ai sensi dell'art. 33 comma 5 della L.R. 10 gennaio 2018 n. 1, come modificata dalla L.R. 16 febbraio 2021 n. 4;
- il Consorzio di Area Vasta CB16 svolge, conseguentemente, ai sensi delle norme richiamate in premessa le funzioni di Ente Territorialmente Competente nel territorio consortile, quale Ente di governo dell'Ambito;

Tenuto conto che il Consorzio di Area Vasta CB16, Ente Territorialmente Competente, con deliberazione di Assemblea consortile n. 8 del 22/04/2022 ha validato il PEF 2022-2025, già allegato alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 26/05/2022 con la quale sono state approvate le tariffe TARI anno 2022;

Visti gli allegati della sopra citata deliberazione del Consorzio di Area Vasta CB16;

Dato atto che si rende necessario approvare le tariffe TARI da applicare per l'anno 2023;

Visto l'art. 14 c. 2 del Regolamento TARI, secondo il quale la ripartizione dei costi totali del servizio tra utenze domestiche e non domestiche è stabilita dal Consiglio Comunale, contestualmente all'approvazione delle tariffe per la gestione dei rifiuti urbani;

Ritenuto di lasciare invariata, rispetto agli anni precedenti, la ripartizione dei costi fissi e variabili di cui al Piano Finanziario, tra utenze domestiche e non domestiche in base alla presenza delle attività produttive presenti sul territorio e dalla potenzialità di produzione dei rifiuti delle due macrocategorie di utenze come segue:

- Utenze domestiche 80,00%
- Utenze non domestiche 20,00%

Ritenuto di confermare le misure dei coefficienti di potenziale produzione dei rifiuti Ka e Kb per le utenze domestiche e Kc e Kd per le utenze non domestiche, di cui alle tabelle del "Metodo normalizzato" contenuto nell'allegato 1 al DPR 158/1999, così come definite ed applicate per le annualità 2022 e precedenti;

Visti:

- l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296 del 2006 che dispone che le tariffe e le aliquote devono essere deliberate entro il termine previsto per la deliberazione del bilancio di previsione; se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, ma nei termini previsti per la deliberazione del bilancio di previsione, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento; in mancanza si intendono prorogate quelle vigenti per l'annualità precedente;
- il comma 683 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, il quale prevede che il Consiglio Comunale approvi le tariffe della TARI, entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani;
- l'art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388 che dispone che le tariffe, le aliquote ed i regolamenti devono essere deliberati entro il termine previsto per la deliberazione del bilancio di previsione;
- l'art. 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che dispone che il bilancio di previsione deve essere approvato entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento; il predetto termine può essere differito con decreto del Ministro dell'Interno;
- il decreto del Ministero dell'interno 13 dicembre 2022 che ha differito al 31 marzo 2023 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2023/2025, anziché nel termine ordinatorio del 31/12/2022;
- la Legge 29 dicembre 2022 n. 197 che, all'art. 1 comma 775, ha previsto l'ulteriore differimento del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2023/2025 da parte degli enti locali al 30 aprile 2023;
- il Decreto del Ministero dell'Interno del 19 aprile 2023 con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2023/2025 da parte degli enti locali è stato differito al 31 maggio 2023;
- l'art. 3 comma 5quinquies del Decreto Legge 30 dicembre 2021, n. 228 convertito nella Legge 25 febbraio 2022, n. 15 che dispone che a decorrere dall'anno 2022 i Comuni in deroga all'articolo 1 comma 683 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. La stessa norma prevede anche che nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione;
- l'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, il quale dispone che, a decorrere dall'anno d'imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei Comuni devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;
- il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 20 luglio 2021 con il quale sono state stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al predetto comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono state fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime;
- l'art. 13, comma 15ter, del D.L. 201/2011 convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 che prevede che a decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef) e dall'imposta municipale propria (Imu) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il Comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno;
- il comma 666 dell'art. 1 della Legge n. 147/2013, ai sensi del quale è fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio di funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992;
- l'art. 19, comma 7, del D.Lgs. 30/12/1992, n. 504, come modificato dall'art. 38-bis del D.L. 26/10/2019, n. 124 che stabilisce che, la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo è fissata, dal 1° gennaio 2020, al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal Comune ai sensi

delle vigenti leggi in materia, salvo diversa deliberazione da parte della Provincia o della Città Metropolitana e per effetto del quale sono state modificate, dal 1° giugno 2020, le modalità di riversamento del tributo alla competente Provincia/Città Metropolitana;

- che il tributo provinciale di cui sopra, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili al tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Città Metropolitana di Torino ed è pari al 5%;

Visti inoltre:

- l'art. 15bis del D.L. 30 aprile 2019 n. 34 convertito con modificazioni dalla Legge 28 giugno 2019 n. 58, contenente disposizioni concernenti l'efficacia delle deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali, stabilisce che: *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.”*;
- la circolare del MEF n. 2/DF del 22/11/2019 inerente la pubblicazione ed efficacia delle deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali e la loro modalità di trasmissione al MEF che, nel ribadire l'inapplicabilità delle tariffe dell'anno di competenza, ancorché già approvate e pubblicate, prima del 1° dicembre di ciascun anno, prevede che l'ente nello stabilire le modalità del pagamento delle rate in acconto possa optare per una semplice ripartizione dell'imposta riferita all'esercizio precedente piuttosto che prendere in considerazione la situazione aggiornata, tenendo conto quindi delle variazioni nel frattempo intervenute (superfici, numero occupanti, ecc...).
- il combinato delle disposizioni contenute nell'art. 5 del D.Lgs. 82/2005, nell'art. 65 del D.Lgs. 217/2017 e s.m.i. e nel Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 21 ottobre 2020, concernenti il pagamento della tassa sui rifiuti (TARI) e del tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente (TEFA) mediante la piattaforma PagoPA;

Ritenuto di stabilire per il pagamento della TARI 2023:

- che il Consorzio di Area Vasta CB 16 gestore della tassa rifiuti TARI, emetta due separate bollettazioni, la prima relativa alle prime tre rate in acconto sulla base delle tariffe 2022, la seconda a saldo sulla base delle tariffe e delle disposizioni regolamentari TARI 2023;
- che le tre rate in acconto vengano parametrize in proporzione alle tariffe e alle disposizioni regolamentari TARI 2022, nella misura del 75% dell'importo complessivamente dovuto su base annua, tenendo conto delle variazioni nel frattempo dichiarate o comunicate al Consorzio di Area Vasta CB 16;
- di stabilire che l'acconto così dovuto sia ripartito in tre rate di pari importo aventi le seguenti scadenze:

30 GIUGNO 2023

31 AGOSTO 2023

31 OTTOBRE 2023

con facoltà per il contribuente di effettuare il pagamento dell'acconto in unica soluzione entro la scadenza del **31 AGOSTO 2023**;

- stabilire che l'ultima rata a saldo della TARI anno 2023 debba essere versata entro il **2 DICEMBRE 2023**, sulla base delle tariffe deliberate per l'anno 2023 con conguaglio sull'importo già addebitato a titolo di acconto;

Visti i pareri favorevoli espressi dal responsabile del servizio sulla regolarità tecnica e contabile della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267 e s.m.i.;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

1. di dare atto che la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e qui deve intendersi come materialmente trascritta ed approvata;
2. di dare atto che l'importo totale anno 2023 del Piano Economico Finanziario (PEF) 2022-2025 validato dal Consorzio di Area Vasta CB16 con Deliberazione di Assemblea n. 8 del 22/04/2022 è pari ad € 1.105.606,00;
3. di dare atto che è stato quantificato il costo standard complessivo del servizio per il Comune di Castiglione Torinese, come elaborato dal Consorzio di Area Vasta CB16 e trasmesso in data 09/03/2023 ns. prot. n.3556 del 09/03/2023 di cui all'allegato "A", facente parte integrante e sostanziale del presente atto;
4. di approvare le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) per l'anno 2023 indicate nell'allegato B che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione sulla base delle quali si prevede di avere un gettito pari ad € 1.085.934,00 (importo totale del PEF 2022-2025 per l'anno 2023 al netto del contributo del MIUR e dell'importo derivante dall'attività di recupero dell'evasione TARI);
5. di dare atto che nella determinazione delle tariffe di cui sopra, sono stati applicati i seguenti criteri:
 - ripartizione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche nella misura rispettivamente del 80% e del 20%;
 - conferma dei coefficienti di potenziale produzione dei rifiuti Ka e Kb per le utenze domestiche e Kc e Kd per le utenze non domestiche, di cui alle tabelle del "Metodo normalizzato" contenuto nell'allegato 1 al DPR 158/1999, così come definite ed applicate per le annualità 2022 e precedenti;
6. di dare atto che, con le tariffe approvate con la presente deliberazione, è assicurata, in via previsionale, la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani, così come risulta dal Piano Finanziario;
7. di stabilire per il pagamento della TARI 2023:
 - che il Consorzio di Area Vasta CB 16 gestore della tassa rifiuti TARI, emetta due separate bollettazioni, la prima relativa alle prime tre rate in acconto sulla base delle tariffe 2022, la seconda a saldo sulla base delle tariffe e delle disposizioni regolamentari TARI 2023;
 - che le tre rate in acconto vengano parametrizzate in proporzione alle tariffe e alle disposizioni regolamentari TARI 2022, nella misura del 75% dell'importo complessivamente dovuto su base annua, tenendo conto delle variazioni nel frattempo dichiarate o comunicate al Consorzio di Area Vasta CB 16;

- che l'acconto così dovuto sia ripartito in tre rate di pari importo aventi le seguenti scadenze:

30 GIUGNO 2023

31 AGOSTO 2023

31 OTTOBRE 2023

con facoltà per il contribuente di effettuare il pagamento dell'acconto in unica soluzione entro la scadenza del **31 AGOSTO 2023**;

- che l'ultima rata a saldo della TARI anno 2023 debba essere versata entro il **2 DICEMBRE 2023**, sulla base delle tariffe deliberate per l'anno 2023 con conguaglio sull'importo già addebitato a titolo di acconto;

8. di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione, mediante inserimento della stessa nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale del Ministero dell'Economia e delle Finanze per la pubblicazione sul sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs. n. 360/98;

9. di dare atto che l'attività amministrativa legata all'espletamento delle incombenze necessarie a dare seguito alla presente deliberazione è affidata al Consorzio di Area Vasta CB16;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la proposta del Sindaco – Presidente;

Uditi gli interventi dei Consiglieri di minoranza della lista "Naturalmente Castiglione", Roberto Pignatta e Marina Cha e la risposta del Sindaco, come da registrazione conservata agli atti;

Con votazione ai sensi di legge la quale dà il seguente esito:

presenti n. 10, astenuti n. ==, favorevoli n. 7, contrari n. 3 (Roberto Pignatta, Marina Cha e Elisa Vogliotti);

D E L I B E R A

Di accogliere la proposta di deliberazione formulata dal Sindaco Presidente.

S u c c e s s i v a m e n t e

Con votazione ai sensi di legge la quale dà il seguente esito:

presenti n. 10, astenuti n. ==, favorevoli n. 7, contrari n. 3 (Roberto Pignatta, Marina Cha e Elisa Vogliotti);

D E L I B E R A

di dichiarare, stante l'urgenza, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, 4° comma, del D. Lgs. n. 267/2000.

Del che si è redatto il presente verbale.

IL SINDACO
F.to: Loris Giovanni LOVERA

IL CONSIGLIERE ANZIANO
F.to : Fiorenzo BORELLO

IL SEGRETARIO
F.to : Matteo BOSSA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi, come prescritto dall'art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267.

Lì, 22/05/2023

Il Segretario
F.to: Matteo BOSSA

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.
Castiglione Torinese, lì 22/05/2023

Il Segretario
Matteo BOSSA

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 15/05/2023

- Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art. 134, comma 3, D.Lgs. 267/2000)
- Dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4, D.Lgs. 267/2000)

Lì, 22/05/2023
BOSSA

Il Segretario
Matteo

COMUNE DI CASTIGLIONE TORINESE				
Regione	Piemonte			
Cluster [*]	4			
Forma di gestione	Consorzio tra Comuni			
Quantità di rifiuti previsti in tonnellate (N) [*]	2.258,05			
	Unità di misura	Coefficiente (A) [**]	Valore del Comune (B)	Componente del fabbisogno
				A
Intercetta		130,45		130,45
Cluster [*]		0,46		0,46
Forme di gestione associata		5,82	Consorzio tra Comuni	5,82
Economie e diseconomie di scale				0,6
Fattori di contesto		19,08		19,08
				A*B
<i>Dotazione provinciale infrastrutture (da TABELLA 1 Linee guida)</i>				
Impianti regionali di incenerimento o co-incenerimento	n.	-1,88	2	-3,76
Impianti regionali di trattamento meccanico biologico	n.	4,17	11	45,87
Discariche	n.	-2,53	13	-32,89
Percentuale di tonnellate smaltite in impianti regionali di compostaggio...		1,04	22,66	23,52
Percentuale di tonnellate smaltite in impianti regionali di in cenerimento e co-incenerimento		-0,13	31,75	-4,13
Percentuale di tonnellate smaltite in discariche regionali		-0,22	17,58	-3,87
				A*B
<i>Modalità di gestione del servizio</i>				
Presenza della raccolta domiciliare	si/no	14,71	1	14,71
Presenza dei centri di raccolta	si/no	-31,95	1	-31,95
Presenza della raccolta su chiamata	si/no	10,49	1	10,49
<i>Contesto domanda/offerta</i>				
Raccolta differenziata dell'anno in corso	%		57,88	80,26
Distanza fra il comune e gli impianti [*]	km	0,18	9,63	1,70
				A/N
COSTO STANDARD UNITARIO [C]	€ per tonn			256,37
COSTO STANDARD COMPLESSIVO [D=N*C]	€			578.894,43

[*] valori presi da Allegato 3 alle linee guida MEF dell'8/2/2018

[**] valori di riferimento da tabella 2.6 DPCM 29/12/2016 all 3 costi 2020

CONSORZIO DI BACINO 16	
COMUNE DI CASTIGLIONE TORINESE	DETERMINAZIONE TARIFFE ANNO 2023
UTENZE DOMESTICHE	

		DOM	Superfici Normalizzate	Kg Piano Finanz.	Famiglie normalizzate
COSTI FISSI	328.069,00	262.455,20	103.855	865.000,00	656
COSTI VARIABILI	757.865,00	606.292,00	138.549	692.000,00	1.214
COSTI TOTALI	1.085.934,00		103.808		1.126
% COSTI DOM. A CARICO COMUNE			97.314		1.016
			24.008		290
PESO UTENZE DOMESTICHE	80%		6.308		82
PESO UTENZE NON DOMESTICHE	20%		473.842		4.384
FISSA	30,21%				
VARIABILE	69,79%				

Copertura 2023	1.085.934
	0,00
	1.085.934

UTENZE DOMESTICHE												
COMPONENTI	MQ 2023	NUCLEI	KA	MQ * KA	Quf	TARIFFA PARTE FISSA	GETTITO PARTE FISSA	KB	Cu	Quv	TARIFFA PARTE VARIABILE	GETTITO PARTE VARIABILE
1	129.819	820	0,8	103.855	0,5539	0,4431	57.524,09	0,8	0,88	157,83231	110,6271	90.714,25
2	147.393	759	0,94	138.549	0,5539	0,5207	76.740,60	1,6	0,88	157,83231	221,2543	167.931,99
3	98.865	563	1,05	103.808	0,5539	0,5816	57.498,08	2	0,88	157,83231	276,5678	155.707,69
4	85.363	462	1,14	97.314	0,5539	0,6314	53.900,80	2,2	0,88	157,83231	304,2246	140.551,77
5	19.519	100	1,23	24.008	0,5539	0,6813	13.297,93	2,9	0,88	157,83231	401,0234	40.102,34
6 e più	4.852	24	1,3	6.308	0,5539	0,7201	3.493,70	3,4	0,88	157,83231	470,1653	11.283,97
	485.810	2.728					262.455,20					606.292,00

TOTALE DOM.	868.747,20
-------------	-------------------

CONSORZIO DI BACINO 16

COMUNE DI CASTIGLIONE TORINESE

DETERMINAZIONE TARIFFE ANNO 2023

UTENZE NON DOMESTICHE

FARTE FISSA NON DOMESTICHE	65.613,80
PARTE VARIABILE NON DOMESTICHE	151.573,00

UTENZE NON DOMESTICHE

CAT.	DESCRIZIONE	MQ 2023	Kc	Superfici normalizzate	Qapf	TARIFFA PARTE FISSA	TOTALE GETTITO FISSA	Kd	Cu	TARIFFA PARTE VARIABILE	Superfici normalizzate	TOTALE GETTITO VARIABILE
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	7.265	0,60	4.359,00	1,2064	0,7238	5.258,72	5,20	0,34298	1,7835	37.778,0000	12.957,02
2	Cinematografi e teatri	192	0,43	82,56	1,2064	0,5188	99,60	3,50	0,34298	1,2004	672,0000	230,48
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	6.953	0,60	4.171,80	1,2064	0,7238	5.032,88	4,90	0,34298	1,6806	34.069,7000	11.685,16
4	Campeggi, distributori di carburante, impianti sportivi	1.141	0,88	1.004,08	1,2064	1,0616	1.211,33	7,21	0,34298	2,4729	8.226,6100	2.821,55
5	Stabilimenti balneari	0	0,64	0,00	1,2064	0,7721	0,00	5,22	0,34298	1,7903	0,0000	0,00
6	Esposizioni ed autosaloni	902	0,51	460,02	1,2064	0,6153	554,97	4,22	0,34298	1,4474	3.806,4400	1.305,53
7	Alberghi con ristorante	637	1,60	1.019,20	1,2064	1,9302	1.229,57	13,10	0,34298	4,4930	8.344,7000	2.862,05
8	Alberghi senza ristorante	135	1,08	145,80	1,2064	1,3029	175,89	8,88	0,34298	3,0456	1.198,8000	411,16
9	Case di cura e riposo	1.885	1,00	1.885,00	1,2064	1,2064	2.274,07	8,20	0,34298	2,8124	15.457,0000	5.301,41
10	Ospedali	0	1,07	0,00	1,2064	1,2909	0,00	8,81	0,34298	3,0216	0,0000	0,00
11	Uffici, agenzie	2.501	1,52	3.801,52	1,2064	1,8337	4.586,17	12,45	0,34298	4,2701	31.137,4500	10.679,46
12	Banche, istituti di credito e studi professionali	460	0,61	280,60	1,2064	0,7359	338,52	5,03	0,34298	1,7252	2.313,8000	793,58
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferran	690	1,35	931,50	1,2064	1,6286	1.123,77	9,70	0,34298	3,3269	6.693,0000	2.295,55
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	396	1,20	475,20	1,2064	1,4477	573,28	10,00	0,34298	3,4298	3.960,0000	1.358,19
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, c	50	0,83	41,50	1,2064	1,0013	50,07	6,81	0,34298	2,3357	340,5000	116,78
16	Banchi di mercato di beni durevoli	0	1,78	0,00	1,2064	2,1474	0,00	14,58	0,34298	5,0006	0,0000	0,00
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, es	815	1,20	978,00	1,2064	1,4477	1.179,86	12,00	0,34298	4,1157	9.780,0000	3.354,33
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabb	2.164	1,03	2.228,92	1,2064	1,2426	2.688,98	8,48	0,34298	2,9085	18.350,7200	6.293,89
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	3.155	1,09	3.438,95	1,2064	1,3150	4.148,76	8,95	0,34298	3,0697	28.237,2500	9.684,76
20	Attività industriali con capannone di produzione	6.601	0,92	6.072,92	1,2064	1,1099	7.326,40	7,53	0,34298	2,5826	49.705,5300	17.047,90
21	Attività artigianali di produzione di beni specifici	7.539	1,09	8.217,51	1,2064	1,3150	9.913,64	8,00	0,34298	2,7438	60.312,0000	20.685,69
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	1.147	5,57	6.388,79	1,2064	6,7197	7.707,46	45,67	0,34298	15,6638	52.383,4900	17.966,39
23	Mense, birrerie, amburgherie	0	4,85	0,00	1,2064	5,8511	0,00	39,78	0,34298	13,6437	0,0000	0,00
24	Bar, caffè, pasticceria	855	3,96	3.385,80	1,2064	4,7774	4.084,64	32,44	0,34298	11,1262	27.736,2000	9.512,91
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formag	1.248	2,30	2.870,40	1,2064	2,7747	3.462,86	19,00	0,34298	6,5166	23.712,0000	8.132,69
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	429	1,80	772,20	1,2064	2,1715	931,59	15,00	0,34298	5,1447	6.435,0000	2.207,06
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	192	7,17	1.376,64	1,2064	8,6499	1.660,78	58,76	0,34298	20,1534	11.281,9200	3.869,45
28	Ipermercati di generi misti	0	2,15	0,00	1,2064	2,5938	0,00	17,63	0,34298	6,0467	0,0000	0,00
29	Banchi di mercato generi alimentari	0	3,50	0,00	1,2064	4,2224	0,00	28,70	0,34298	9,8435	0,0000	0,00
30	Discoteche, night club	0	1,80	0,00	1,2064	2,1715	0,00	14,50	0,34298	4,9732	0,0000	0,00
		47.352		54.387,91			65.613,80				441.932,1100	151.573,00

TOTALE ND 217.186,80